

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: *Avv. - 14.12.16*  
*14 - 14.12.2016*  
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
(*Ignazia Maria Mezzasoma*)  
*IM Mezzasoma*



## CITTÀ DI RAGUSA Avvocatura Comunale

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <b>14 DIC. 2016</b> N. <b>2355</b>	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione compensi professionali all'avvocato Angelo Frediani giusto incarico nel giudizio promosso dall'Ente c/ soc. E S spa e E s.p.a definito con sentenza n. ...2013 Tribunale di Ragusa.
N. <b>136</b> Data <b>5.12.16</b>	

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2016      CAP. 1230      IMP. *1681/16*

MISSIONE 01      PROGRAMMA 11      TITOLO 1

MACROAGGREGATO 03      3° livello 02      4° livello 99      5° livello 002

IL RAGIONIERE

L'anno duemila sedici, il giorno *cinque* del mese di *Dicembre*, nell'ufficio della Avvocatura Comunale, su proposta del Funzionario Sig.ra E. Zapparrata il Dirigente del 1° settore, dott. Francesco Lumiera, ha adottato la seguente determinazione:

Si premette che con deliberazione di G.M. n 456 del 12.12.2006 veniva affidato all'avvocato Angelo Frediani, dirigente del settore avvocatura dell'Ente, l'incarico ad agire avanti il Tribunale di Ragusa nei confronti delle società E s.p.a ed E s.p.a, per l'adempimento dell'art. 8 della convenzione di concessione del gas metano nel territorio comunale, per il rimborso e recupero delle somme indebitamente versate in eccedenza e per eventuali danni patrimoniali e all'immagine subita dall'ente a causa dell'ingiustificata sospensione della erogazione del gas di riscaldamento in diversi immobili comunali;

che con sentenza non definitiva n. del 23.5.2012 il Tribunale di Ragusa dichiarava le società E (ora E ) s.p.a e la E s.p.a entrambe responsabili della violazione della clausola n.8 del contratto di concessione stipulato dal Comune di Ragusa con la S s.p.a e rimandava alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali e con coeva ordinanza separata disponeva il richiamo del ctu affinché procedesse a rielaborare i conteggi attenendosi alla causa n.8 del contratto di concessione.

Si espone per maggiore chiarezza che con convenzione n. 2 del 28/9/1989 il Comune di Ragusa aveva concesso alla S spa la realizzazione dell'impianto di metanizzazione nel territorio comunale e la gestione del servizio di distribuzione del gas per anni venticinque e che l'art.8 di detta convenzione prevedeva che il Concessionario avrebbe praticato all'Ente, sul consumo del gas per tutte le sue utenze( scuole, uffici, impianti sportivi, etc) uno sconto da calcolare sulla differenza tra prezzo finale di vendita del gas e costo della materia prima.

che, mentre la S spa aveva sempre rispettato l'accordo contrattuale, le due società subentranti E s.p.a che svolge l'attività di distribuzione, subentrata nella titolarità del contratto di concessione e l'E spa che gestisce le attività di vendita, non hanno rispettato il contenuto della su descritta clausola contrattuale.

Con sentenza definitiva n. /2013 il Tribunale di Ragusa ha condannato le due società, E (ora E ) s.p.a e E s.p.a entrambe in solido, a pagare all'ente, a titolo residuo la somma di € 278.796,76, oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed a rifondere le spese processuali per complessive € 17.850 di cui € 2.850 per esborsi ed € 15.000,00 per compensi professionale oltre IVA e CPA.

Avverso la suddetta sentenza, le suindicate società, hanno proposto appello avanti la Corte di Appello di Catania con due distinti ricorsi, che hanno dato luogo a due distinti giudizi (R.G. e /2013) riuniti dalla suddetta Corte. Successivamente, a seguito di incontri e scambi di comunicazione, tra l'Ente e s.p.a, al fine di risolvere bonariamente la controversia si è addivenuti ad una transazione ( del.GM /16 Aut.stipula transazione con 2i

----- , s.p.a per definizione giudizi pendenti avanti la Corte di Appello Catania), con la quale si sono definiti vari rapporti relativi alla convenzione per la concessione di impianto e gestione nel territorio comunale del servizio di distribuzione di metano puro o altro gas per uso domestico.

Entrambi le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, si impegnavano a presentare alla Corte di Appello di Catania un'istanza congiunta per ottenere la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

Riscontrata la comunicazione da parte dell'ente, nota n. 1/193 del 7.4.16, relativa alla definizione in via transattiva dei giudizi di cui in narrativa, con nota del 26.04.16, l'avvocato Angelo Frediani ha chiesto il compenso dovutogli, liquidato con la sentenza di primo grado, n. 13 del Tribunale di Ragusa per l'importo di € 15.000,00 per onorario oltre IVA CPA e spese generali per complessive € 21.886,80.

Con la stessa nota, l'avvocato, ha trasmesso le parcelle relative all'attività svolta nelle cause riunite avanti la Corte di Appello di Catania, fino al raggiungimento dell'accordo transattivo ed alle quali dovrà rinunciare; tali compensi saranno liquidati con separato atto.

Per quanto sopra occorre liquidare in favore dell'avvocato Angelo Frediani la complessiva somma di € 21.886,80.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.54/16 di approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 e del Bilancio di previsione 2016-2018;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale di approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2016-2018 n.433/16,

Verificato che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. e sopra richiamati;

Visto l'art. 107, comma 3, lett.d) del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.lgs 267/00 e al D.Lgs 118711;

Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Ragusa approvato con deliberazione CC n. 44 del 20.6.97 e successive modifiche.

Visti gli art. 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 ottobre 1997.

#### DETERMINA

1. Di impegnare la somma di complessiva di € 21.886,80 al cap. 1230 Bil. 2016-2018 Missione 01, programma 11, titolo 1, Macroaggregato 03, 3° livello 02, 4° livello 99, 5° livello 002, dove esiste l'occorrenza disponibilità. *importo 168/16*
2. Di liquidare all'avvocato Angelo Frediani la superiore somma con accreditamento sul conto corrente, per l'attività svolta di cui in narrativa.

3. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo comune all' emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione.

4. Di dare atto che il pagamento conseguente al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/00, come preventivamente verificato.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
(Sig.ra E. Zapparrata)

IL DIRIGENTE DEL 1° SETT.  
(Dott. Francesco Lumiera)

L'AVVOCATO RESPONSABILE  
(Avv. Sergio Boncoraglio)

Parti Int.

Si allega: Nota Avvocatura Comunale - Nota avv. Frediani.

Oscurare per la sezione Atti Ufficiali i seguenti dati: nominativi e dati giudiziari

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE  
(Dott. Francesco Lumiera)

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 12/12/2016

FINANZIARIO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 15 DIC. 2016

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 15 DIC. 2016 al 22 DIC. 2016

Ragusa 23 DIC. 2016

IL MESSO COMUNALE